

Ispezioni sul lavoro - Impresa familiare - Collaboratore e coadiuvante familiare - Convivenza di fatto more uxorio - Convivente more uxorio - Esclusione equiparazione di status tra coniuge e convivente more uxorio

Oggetto: risposta a quesito dell'ITL di Cosenza: convivenza di fatto (more uxorio) e disciplina lavoristica.

In riscontro al quesito in oggetto, formulato dall'ITL di Cosenza (prot.n.9710 del 12-04-2023) per il tramite dell'IIL di Napoli (prot.n.4686 dell'8-05-2023) e vertente sulla riconducibilità (recte: inquadrabilità) o meno della posizione lavoristico-previdenziale del convivente more uxorio quale collaboratore e/o coadiuvante familiare, si rappresenta quanto segue.

In via del tutto preliminare, si concorda sul richiamo alla disciplina di riferimento - normativa, amministrativa e giurisprudenziale - compiuta dai rimettenti, anche circa il ruolo rivestito in argomento dalle istruzioni rese dall'INPS con lettera circolare n.66/2017 (all.to 1). Con tale atto l'Istituto individua in chiave riepilogativa, in merito all'assolvimento dei relativi obblighi contributivi posti ex lege a carico degli esercenti attività d'impresa, la disciplina applicabile - rispettivamente - alle unioni civili e alle convivenze di fatto, diversificando tali posizioni.

In particolare, alla luce del dettato normativo (art.1, commi 2-35, L.n.76/2016. In particolare: cfr. commi 13 e 20), l'INPS ha riconosciuto al solo soggetto unito civilmente le identiche tutele previdenziali riconosciute al coniuge, tanto proprio in virtù dell'equiparazione su base normativa tra quest'ultimo e le parti dell'unione civile (da cui l'estensione in favore delle seconde del campo di applicazione dell'istituto dell'impresa familiare ex art.230-bis c.c.).

Riguardo, invece, alla posizione rivestita dal convivente more uxorio, l'Istituto previdenziale, con la citata lettera circolare, è pervenuto alla contrapposta conclusione secondo cui "... il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d'impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare ...".

Tale conclusione si fonda sia sul tenore letterale dell'art.230-ter c.c. (norma introdotta dall'art.1, comma 46, della L.n.76/2016 cit. e disciplinante la posizione del convivente di fatto e i diritti in titolarità dello stesso) che sull'orientamento formatosi presso la giurisprudenza di legittimità circa le preclusioni all'equiparazione di status tra coniuge/familiare e convivente more uxorio, proprio in ragione della mancanza dei requisiti soggettivi rappresentati - in negativo per il

secondo - dal legame di parentela e/o affinità rispetto al titolare dell'impresa (da cui l'inapplicabilità dell'art.230-bis c.c. cit. e, di conseguenza, l'insussistenza dell'obbligo contributivo/iscrizione alle gestioni autonome).

A riassumere quanto precede, per la soluzione della tematica prospettata, si propende per la conferma delle istruzioni sopra richiamate in quanto ritenute coerenti con i dati normativi qualificatori delle posizioni soggettive coinvolte (id est: familiare; parte dell'unione civile; convivente di fatto) come interpretati a tutt'oggi, in senso conforme, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.n.22405/2004; Cass.n.4204/1994) che esclude, per quanto in questa sede di stretto interesse, l'equiparazione di status tra il coniuge (e, per assimilazione normativa, le parti unite civilmente) e il convivente more uxorio.

Per completezza d'indagine, inoltre, si ritiene altrettanto necessario rilevare come le (in astratto) pur possibili aperture circa l'assimilabilità, in chiave analogica, della posizione del convivente more uxorio a quella del familiare desumibili dall'orientamento espresso di recente dalle SS.UU. penali con la sentenza n.10381/2021, appaiono, ad avviso della scrivente, ancora precluse alla luce della recente posizione espressa in proposito dalla S.C.

La stessa Corte, pur prendendo atto dei principi affermati dal Supremo consenso penale e della portata innovativa/evolutiva della pronuncia de qua (avente ad oggetto, in particolare, l'applicabilità, in favore del convivente di fatto, in via analogica, dell'art.384, comma 1, c.p.), nondimeno, con ordinanza interlocutoria n.2121 del 24 gennaio 2023, ne ha, poi, delimitato l'ambito operativo ritenendo necessaria l'ulteriore rimessione della questione (stavolta) alle Sezioni Unite Civili affinché si pronunci sulla questione di massima di particolare importanza involgente il tema "... Se l'articolo 230-bis, comma 3, c.c. possa essere evolutivamente interpretato (in considerazione dell'evoluzione dei costumi nonché della giurisprudenza costituzionale e della legislazione nazionale in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso) in chiave di esegesi orientata sia agli artt.2, 3, 4 e 35 Cost. sia all'art.8 CEDU come inteso dalla Corte di Strasburgo, nel senso di prevedere l'applicabilità della relativa disciplina anche al convivente more uxorio, laddove la convivenza di fatto sia caratterizzata da un grado accertato di stabilità ...” (all.to 2).

Conclusivamente, in attesa di conoscere gli esiti dell'emananda decisione da parte delle SS.UU. Civili, tenuto conto della fisiologica inconciliabilità dei tempi di Giustizia con il rispetto della stringente tempistica procedimentale ispettiva, si propende per la conferma delle istruzioni operative (MLPS e INPS) ad oggi vigenti, impregiudicate difformi valutazioni che sia la scrivente che gli Uffici in indirizzo dovranno effettuare in seguito alla luce della possibile evoluzione del quadro giurisprudenziale.

